



COMUNE DI CICCIANO  
Provincia di Napoli  
Sede Legale: Corso Garibaldi, 1 – 80033 - Cicciano  
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 565 del 06-12-2020

Prot.n. 8651 del 06-12-2020

**Oggetto Emergenza Covid-19. Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica relativa al territorio del Comune di Cicciano. - Disposizioni concernenti l'attività didattica a distanza sul territorio comunale fino al 6 gennaio 2020.**

**IL SINDACO**

**Nella sua qualità di ufficiale del Governo e di Autorità Comunale di Protezione Civile , Sanitaria e di Pubblica Sicurezza.**

**Letta e richiamata** la propria ordinanza sindacale n. 503 del 20-11-2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 8177/2020, con la quale si disponeva la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale,

**Letta e richiamata** la successiva ordinanza sindacale n. 542 del 01-12-2020, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 8473/2020, con la quale si prorogavano l'efficacia delle disposizioni concernenti l'attività didattica a distanza su tutto il territorio comunale di Cicciano,

**Visto** il Decreto Legge 7 ottobre 2020 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (*GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020*) – in vigore dal 8/10/2020;

**Vista** la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 recante “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena.”

**Visto** il DPCM del 3 Novembre recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20°06109) (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 – Suppl. Ordinario n. 41) *con il quale fra l'altro si dispone la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado anche per le aree individuate come zona rossa.*

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della salute del 13 novembre 2020 che estende l'applicazione delle misure di cui all'art. 3 del DPCM del 3 novembre c.a. alla regione Campania

**Vista** l'ordinanza Regionale n. 90 del 15-11-2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività didattica a distanza – disposizioni in tema di trasporto pubblico locale , di linea e non di linea”.

**Vista** l'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020, che ha differito l'efficacia dell'Ordinanza del 13 novembre fino al 3 dicembre 2020;

**Richiamata** l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020 dalla quale emerge, tra l'altro, che:

- l'Unità di crisi regionale, all'esito di apposita riunione svoltasi in data pari data, ha comunicato che: “sulla base della situazione epidemiologica rilevata e dello stato degli screening ad oggi effettuati, su base volontaria, sulla platea scolastica relativa alle classi seconda - quinta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado, nonché sui familiari e sul personale scolastico, si ritiene necessario prorogare l'attuale regime di didattica a distanza, per le classi indicate, nonché per le attività di laboratorio, fino al 7 dicembre 2020. Si ritiene altresì che possa essere confermata la possibilità di didattica in presenza per gli alunni dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia e della prima classe della scuola primaria, precisando a tale riguardo, secondo quanto richiesto dall'ANCI, che il regime relativo alla prima classe si estende anche agli alunni di eventuali pluriclassi comprendenti la prima classe. (omissis)” .
- con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di primo grado nonché quelle concernenti i laboratori;
- con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

**Visto** il Decreto-legge 02 dicembre 2020 , n. 158 recante oggetto “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. (20G00184) (G.U. Serie Generale , n. 299 del 02 dicembre 2020)

**Visto l'ultimo DPCM 3 dicembre 2020** “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante:

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». (20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)»

**Considerato** che il Governo ha disposto ulteriori misure restrittive al fine di contenere le possibilità di contagio in occasione delle festività natalizie che, rappresentando momento di aggregazione e convivialità tra parenti e amici, aumentano il livello di rischio per la salute ed incolumità pubblica

**Dato atto che** il contesto epidemiologico ed il trend dei contagi sul territorio comunale desta ancora preoccupazioni, malgrado sia in via di miglioramento e tanto è stato possibile anche in ragione delle disposizioni sindacali in materia di sospensione della didattica in presenza per tutte le scuole del territorio comunale

**Considerato** necessario che la ripresa delle attività didattiche in presenza, a partire dal 7 gennaio 2020, dovrà comunque essere graduale e programmata con modalità di scaglionamento degli orari di ingresso e di uscita della classi degli istituti, secondo indicazione della dirigenza scolastica

**Tenuto conto** che l'autorità competente, il Sindaco, ha la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile;

## **ORDINA**

- 1. La proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado esistenti sul territorio del comune di Cicciano fino al 6 gennaio 2020**
- 2. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento *on line* con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;**
- 3. per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano ferme le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 93 del 28 novembre 2020.**

**In caso di inosservanza della presente ordinanza si è puniti ai sensi dell'art. 650 del c.p.**

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga comunicata al Prefetto e pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio on-line del Comune di Cicciano e, nei modi e nei termini di Legge, la presente è trasmessa: al Prefetto di Napoli, al responsabile dell'ASL NA3 Sud competente, al

Commissario della Polizia Statale di Nola, alla Compagnia della Guardia di Finanza di Nola,  
Alla locale Stazione dei Carabinieri, al Responsabile della Polizia Locale di Cicciano, ai  
Dirigenti degli Istituti scolastici locali.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR Campania o in  
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio della Casa Comunale

**E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza e di farla osservare.**

Cicciano, 06-12-2020

**Il Sindaco**  
**f.to Dott. Giovanni Corrado**  
(Firma Autografa omessa  
Ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 39/93)